

***Regolamento disciplinante le riunioni degli organi collegiali con modalità telematica***

***Art. 1 – Ambito di applicazione***

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni degli organi collegiali di Ateneo comprese le commissioni, che con apposita delibera decidono di avvalersi di questa modalità.
2. Il presente regolamento non si applica al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione.

***Art. 2 – Definizione***

1. Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica” nonché per “sedute telematiche”, si intendono le riunioni degli organi collegiali di cui all’Art. 1 per le quali è prevista la possibilità che uno o più dei componenti l’organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro fissato nella convocazione.
2. E’ consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché si adottino accorgimenti tecnici che garantiscono la segretezza della seduta.

***Art. 3 – Requisiti tecnici minimi***

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:
  - la identificazione degli intervenuti
  - la reciproca, biunivoca percezione audio visiva tra tutti i membri
  - la possibilità di partecipare in tempo reale e su un piano di perfetta parità al dibattito
  - la simultaneità nella espressione dei voti

***Art. 4 – Problemi tecnici di connessione***

1. Nell’ipotesi in cui nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all’assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente dell’Organo che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, l’adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno.
2. Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell’organo, la funzione di Presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base a quanto previsto dallo Statuto o dal relativo Regolamento di funzionamento.
3. Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente ripete la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che il/i componente/i collegato/i in videoconferenza sono considerati assenti giustificati.

***Art. 5 – Limitazioni***

1. L’adunanza telematica può essere utilizzata dagli organi collegiali di cui all’Art. 1 per deliberare sulle materie di propria competenza per le quali gli stessi, all’atto di adozione della modalità telematica, non abbiano deciso di riservarsi la discussione collegiale in presenza.

***Art. 6 – Convocazione***

1. La convocazione delle adunanze degli organi collegiali per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica deve essere inviata, a cura del Presidente/Direttore/Coordinatore, a tutti i componenti dell’organo secondo le modalità previste dall’Organo stesso, ovvero con modalità urgente qualora gli organi abbiano preventivamente accettato l’utilizzo di tale modalità almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza, tramite posta elettronica.
2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, della sede, degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico che potrà essere utilizzato in caso di partecipazione con modalità

a distanza.

3. Alle convocazioni effettuate con modalità d'urgenza dovrà essere dato riscontro con conferma di avvenuta ricezione da inviare almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.

#### **Art. 7 – Svolgimento delle sedute**

1. Per lo svolgimento delle sedute con modalità telematiche l'organo collegiale, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, si avvale di idonei metodi di lavoro collegiale che garantiscano l'effettiva compartecipazione, la contemporaneità delle decisioni, la sicurezza dei dati, delle informazioni e, ove prevista, della segretezza.
2. Per la validità dell'adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria
3. Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante verificare la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, a verbale, delle tecnologie in possesso di ciascuno dei partecipanti a distanza.

#### **Art. 8 – Verbale di seduta**

1. Della riunione dell'organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
  - l'indicazione del giorno e dell'ora di apertura e chiusura della seduta;
  - la griglia con i nominativi dei componenti che attesta le presenze/assenze/assenze giustificate;
  - l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo sulla valida costituzione dell'organo;
  - la chiara indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno;
  - l'esplicita dichiarazione di chi presiede l'organo relativa all'avvio della trattazione, anche a distanza, degli argomenti all'ordine del giorno tramite una procedura che consenta ad ogni componente di interloquire con gli altri;
  - i fatti avvenuti in sintesi durante la seduta e le dichiarazioni rese dai partecipanti alla seduta, anche a distanza;
  - il contenuto letterale della deliberazione formata su ciascun argomento all'ordine del giorno;
  - le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa;
  - le modalità di collegamento a distanza.Costituiscono parte integrante del verbale le dichiarazioni di adesione/assenza giustificata dei componenti, le dichiarazioni di presa visione del verbale per via telematica e di approvazione/non approvazione.
2. Il verbale della riunione telematica deve essere approvato seduta stante
3. La seduta è da ritenersi svolta nel luogo in cui si trova il segretario dell'organo che deve necessariamente trovarsi all'interno di uno dei locali in cui l'Università ha sede.

#### **Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione del relativo provvedimento di emanazione all'Albo *on line* di Ateneo.